



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

FASE I - Contributi per l'immediato sostegno alla popolazione e per la ripresa delle attività economiche e produttive in attuazione del comma 4 dell'art 3 dell'OCDPC 58/2018.

QUESITI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

1. Un' azienda edile aveva il ricovero attrezzature e macchinari in un magazzino diverso dalla sede legale della ditta, può essere ammessa a contributo per i macchinari e attrezzature danneggiate?

Si se il magazzino rientra all'interno del territorio delle aree colpite dagli eventi calamitosi del 10 e 11 ottobre 2018, così come individuate dall'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7.1.2019.

2. Le associazioni che hanno subito danni alle attrezzature possono essere ammesse al contributo?

Se risulta dal relativo statuto che svolgono attività economiche e produttive si.

3. Le aziende agricole lamentano prevalentemente danni agli impianti idrici ed elettrici, non solo dei magazzini, ma anche dei terreni, in quanto strettamente funzionale all'attività da svolgere (irrigazione degli agrumeti, oliveti, mandorleti). Per la ripresa delle attività, appare di preminente necessità il ripristino di questi impianti. Possono essere ammessi a contributo?

Si.

4. La pompa sommersa del pozzo può essere ammessa al rimborso, quale attrezzatura?

Si, se funzionale strettamente alla ripresa dell'attività economica e produttiva (ad es. per consentire l'irrigazione delle colture).

5. Nel caso di una azienda artigianale la recinzione se realizzata in muratura, può essere ammessa al contributo considerando che è fondamentale per garantire la sicurezza della stessa attività (a titolo esemplificativo evitare il furto di attrezzature, automezzi, materie prime, semilavorati o prodotti finiti)?

No, poiché la finalità del contributo è consentire l'immediata ripresa dell'attività economica e produttiva danneggiata.

6. Considerato che per le aziende agricole e di allevamento la recinzione e la strada di accesso sono fondamentali per garantire la sicurezza (a titolo esemplificativo evitare il furto dei frutti o del bestiame o evitare lo smarrimento o fuga del bestiame) e quindi per la ripresa dell'attività economica stessa, è possibile ammettere queste spese a contributo?

Vedi punto precedente.

7. Per serramenti esterni può essere considerato anche il cancello elettrico?

No. Il cancello è da considerarsi una pertinenza (art. 817 c.c.) e non rientra tra le spese ammissibili a contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive (Fase 1).

8. Per le attività di allevamento possono essere ammesse al contributo le balle di foraggio, quali scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti? Possono essere ammesse anche quelle prodotte in economia?

Si, vedi punto 6.2 delle Modalità attuative per l'erogazione dei contributi.

9. Le cabine adibite a ricovero attrezzi, per le quali non è necessario avere l'autorizzazione edilizia, possono essere ammesse a contributo? Considerando che in particolare le aziende agricole hanno spesso diversi terreni anche lontani dal magazzino principale sede dell'azienda.

Si se la cabina per le attrezzature è stata danneggiata dagli eventi calamitosi del 10 e 11 ottobre 2018 e situata all'interno dei territori colpiti così come individuati dall'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7.1.2019.

10. Tra i macchinari e attrezzature, possono essere ammessi al rimborso anche le autovetture o trattori o autocarri intestati all'azienda?



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

Si se strettamente funzionali alla ripresa dell'attività economica e produttiva (es. il trattore per lavorare i campi, o il mezzo per trasportare i prodotti).

10. Gli animali morti possono essere ammessi a contributo come scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti? Gli allevatori in particolare lamentano che il danno subito è stato accertato anche con verbali dei veterinari e che non hanno, fino ad oggi, provveduto all'acquisto dei capi in sostituzione di quelli morti, in quanto non erano in grado di sostenere la spesa per difficoltà economiche e priorità di scelte conseguenti all'alluvione. Se avessero la certezza del rimborso in questo momento provvederebbero all'acquisto. È ammissibile?

Si se era stata presentata la richiesta di contributo.

11. Le aziende che hanno subito la perdita delle balle di foraggio, sostengono che non si è potuto procedere prima all'acquisto in quanto non si trovavano in commercio fino ad oggi, essendo una materia che si produce nei mesi estivi e gli allevatori hanno dovuto provvedere ad alimentare il bestiame acquistando mangimi vari e favette dai consorzi, si possono rimborsare queste spese se documentate? Potrebbero procedere in questa fase ad acquistare le balle di foraggio?

Si per entrambe le domande: le spese già sostenute per alimentare il bestiame, se documentate costituiscono titolo per ottenere il contributo. Idem le spese per l'acquisto attuale delle balle di foraggio non reperibili prima

12. Si Conferma quindi che nell'ambito del procedimento di cui al DPCM sono ammessi anche gli interventi per attrezzature e macchinari, mentre sono esclusi e rilevati - ai fini di un eventuale finanziamento con altre fonti finanziarie - i danni ai beni mobili registrati?

Sulla base delle FAQ del Dipartimento e dei Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi, tenendo conto anche delle specificità del settore agricolo, ricapitolando:

- **FASE 1 privati (IMMEDIATO SOSTEGNO)** ex art. 3 dell'OCDPC n. 558/2018: possono rientrare danni a **beni mobili registrati** strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economico-produttiva, **attrezzature e macchinari**, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Perciò se l'azienda nel corso della ricognizione a suo tempo effettuata aveva segnalato danni di questo tipo al Comune, potrà accedere al contributo nel limite del massimale di 20.000 euro. Qualora non avesse segnalato tali danni in Fase 1, potrà comunque tali danni nell'apposita sezione della perizia asseverata richiesta per la Fase 2, a fini ricognitivi per accedere ad eventuali risorse diverse da quelle del DPCM 27.2.2019 in una successiva fase.

- **FASE 2 privati (INVESTIMENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E L'AUMENTO DELLA RESILIENZA)** ex DPCM 27.2.2019: possono rientrare danni a unità immobiliari, strutture e **impianti**, finiture, pertinenze, aree e fondi esterni. Nella perizia asseverata, nell'apposito spazio dedicato, potranno inoltre essere indicati i danni a tutti quei beni non immediatamente rientranti nei contributi in parola ma per poter essere eventualmente oggetto di separato finanziamento con risorse differenti, come scritto sopra.

13. E' corretto ritenere che l'articolo 3 dell'OCDPC n. 558/2018 – a differenza del DPCM 27 febbraio 2019 che espressamente esclude, all'articolo 4, i beni mobili registrati dalla possibilità di accedere a



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18

contributi, trattandosi di un elenco tassativo – possa riguardare anche la contribuzione a favore di beni mobili registrati (ad esempio: barche per le imprese ittiche)?

Con riferimento alle misure per l'immediato sostegno alle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 3, comma 3, lett. b) dell'OCDPC n. 558/2018, si ritengono ammissibili a contributo, nei limiti delle risorse ivi previste, i soli beni mobili registrati funzionali all'attività di impresa, quale, ad esempio, la barca adibita all'esercizio dell'attività ittica. Qualora le risorse anzidette non fossero sufficienti, si potranno inserire i relativi danni nella separata sezione della perizia di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) del DPCM 27 febbraio 2019.

14. Molti danneggiati, dichiarano che nel momento dell'alluvione per difficoltà economiche a sostenere la spesa si sono adattati (ad esempio usando la lavatrice della madre o facendosi prestare brandine o sedie, o non hanno aggiustato la stufa a pellet o i condizionatori), ma ora, avendo saputo dell'effettiva esistenza del contributo, stanno intervenendo e sostenendo le spese per il ripristino. È possibile autorizzare il rimborso? Perché in base alla nostra risposta decideranno se procedere o meno, per il perdurare delle condizioni economiche. È ammissibile?

Se i danni erano stati segnalati al Comune quando è stata fatta la rilevazione ed è stata presentata la domanda di contributo da parte dei cittadini, in caso di spese già sostenute per acquistare la lavatrice o il letto o altri mobili e beni necessari al ripristino delle normali condizioni di vita, per ottenere il contributo dovranno essere fornite al Comune le pezze giustificative di tali spese (scontrini, fatture, etc.). Se invece le spese non sono state ancora sostenute, ma comunque la segnalazione e l'istanza di contributo erano state presentate, sulla base dell'istruttoria svolta dal Comune si provvederà a liquidare il contributo dovuto. Se le spese non sono state ancora sostenute ma comunque la segnalazione di danno e l'istanza di contributo risultano presentate nei termini, sulla base dell'istruttoria svolta il Comune potrà procedere alla liquidazione del contributo dietro presentazione delle pezze giustificative.

15. Sia per le abitazioni che per le aziende, vi sono casi in cui è stata presentata la segnalazione di danno Scheda B o C, ma non hanno presentato la domanda di contributo con il modello B o C. È possibile farla integrare ora?

La riapertura dei termini è possibile valutando tuttavia l'opportunità di tale riapertura in rapporto alla possibile dilatazione delle tempistiche e alla coerenza con le scadenze imposte. Si suggerisce di raccogliere le domande di contributo tardive tenendole però in una lista di attesa separata e, parallelamente, chiudere la prima graduatoria con le domande di contributo già presentate a suo tempo. Successivamente si potrà eventualmente provvedere al riconoscimento del contributo relativo alle domande "tardive" sulla base di eventuali economie sia interne allo stesso Comune sia recuperate da altri, in ogni caso previa apposita autorizzazione del Commissario delegato. Il richiedente tardivo deve aver comunque presentato la segnalazione di danno nei termini, e deve sempre e comunque sussistere il nesso causale tra danno dichiarato ed evento calamitoso del 10/11 ottobre 2018.